

lazzetta Ufficiale

Annunci giudiziari .

Altri avvisi. .

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919

Roma -- Venerdì, 7 marzo

Numero 57

DIREZIONE Cerse Vittorio Emanuele, 209 - Telef, 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Cerse Vittorio Emanuele, 209 - Telef. 11-31

Abbonamenti

in Rema, presso l'Amministrazione : anno L. 33 : semestre L. 48 : trimestre L. 40 a domicilio ed in tutte il Regno: > 36: . . > 19 . 421 > 84

uis abbenamenti si preuduso presse l'Amministrazione e gli Uffici posteli e decorrune dat 1º d'ogni mose:

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma; cent. 15 - nel Regno cent. 20 - arretrato in Roma cent. 20 - nel Regno cent. 40 - all'Estera cent. 50 Sc il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il presso aumenta proporsionatamente.

Umporto del vaglia postali ordinati e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di cenesami cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915. n. 1519).

SOMMARIO. PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta di lunedì 10 marzo 1919.

Leggi e decreti.

Decreto-legge Lucgotenenziale n. 219 che reca provvedimenti per la città di Napoli.

Decreto-legge Luogotenonziale n. 221 che istituisce il capitolo 250-bis nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Decreto-legge Lucgotenenziale n. 228 che apporta maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 223 che aumenta lo stanziamento del capitolo 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Decreto Luogotenenziale n. 2106 relativo al conferimento di posti di alunno nell'Amministrazione della pubblica sicure\$ 20.

Decreto Luogotenenziale n. 225 che autorizza un concorso ner l'ammissione di 15 sotto: nenti nel corpo delle guardie

Decreto Luogotenenziale n. 228 che autorizza i prefetti a disporre il ripristino totale o parziale della illuminazione pubblica.

Decreto Luogotenenziale n. 229 che modifica la composizione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive, istituita con R. decreto 21 ottobre 1901.

Decreto Lucgotenenziale n. 227 che aumenta lo stanziamento del cap. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Decreto Luogotenenziale n. 230 che modifica l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, circa la tassa di bollo sulle chiamate di causa.

Decreto Lucgotenenziale n. 224 riflettente autorizzazione a Comune per riscuotere un dazio proprio.

Relazione e decreto Luogotenenziale per lo scioglimento del Consiglio comunale di Gragnano (Napoli).
Decreto Luogotenenziale concernente nomina nel Collegio per

l'esame delle domande e la risoluzione delle controversie circa il prezzo delle merci requisite o precettate nei Comuni già occupati dal nemico.

Decreto Ministeriale relativo alla forma e al taglio dei buoni

speciali del tesoro in fiorini olandesi.

Comando supremo del Reglo esercito italiano: Ordinanza con la quale è dato corso legale nei territori occupati a nuove serie di biglietti di Stato.

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico:

Perdita di certificati — Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Comunicato — Media dei consolidati negoziali a contanti nelle Borse del Regno.

PARTE NON UFFICIALE. Camera dei deputati: Seduta del 6 marzo 1919 — Cronaca della guerra — La Conferenza per la pace — Consiglio superiore di guerra a Parigi — Fra il sindaco di Gorizia e l'on. Fradeletto — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

inserzioni

Ammunisti azione della Cazzella.

Per lo medalità delle inserzioni vedanzi le avvertenze in lesta gi
Poglio degli annunzi.

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato alle ore 15 di lunedì 10 marzo 1919, col seguente

Ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Documenti n. CLXVII (Badoglio) - CLXVIII (Cagni) - CLXIX (Caviglia) - CLXX (Conti) - CLXXI (Hortis) - CLXXII (Pecori-Giraldi) - CLXXIII (Valerio) - CLXXIV (Zippel).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Costituzione del comune di Pari (n. 420);

2. Distacco della frazione di San Pietro Montagnon dal comune di Battaglia e costituzione in Comune autonomo (n. 427);

3. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1675, recante provvedimenti per la sistemazione della plaga vesuviana e per il compimento e la manutenzione della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio (n. 424);

4. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, riguardante la concessione di opere di bonifica a Società e privati (n. 443).

Il presidente: BONASI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segrefario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri per la grazia, giustizia e culti, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'istruzione pubblica e per l'industria, commercio e

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Prestito unificato della Città di Napoli.

Art. 1.

Fino a quando non sarà effettuata la conversione in cartelle di credito comunale e provinciale 3,75 °/o, autorizzata con l'articolo 9 della legge 12 marzo 1911, n. 258, del prestito unificato in obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), lo Stato corrisponderà al Comune di Napoli, a cominciare dalla scadenza del 1° gennaio 1919, un contributo semestrale pari all'ammontare della imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle dette obbligazioni.

La somma necessaria per tale contributo sarà iscritta nel bilancio del ministero del tesoro per l'esercizio 1918-19 e seguenti.

CAPO II.

Fognatura e pavimentazione stradale.

Art. 2.

A titolo di concorso alla spesa per la costruzione e per la manutenzione della fognatura il Comune di Napoli imporrà a carico degli utenti uno speciale contributo secondo norme da approvarsi nei modi indicati nell'art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 790.

Art. 3.

Per provvedere a parte della spesa di ricostruzione e sistemazione della pavimentazione stradale, il Comune di Napoli è autorizzato ad imporre un contributo ai proprietari dei fabbricati adiacenti.

Tale contributo avrà natura di tassa e godrà di tutti i privilegi fiscali attribuiti, per l'accertamento e la riscossione, alle imposte dirette, anche ai termini dell'art. 1962 del codice civile.

Il Consiglio comunale proporrà le norme per la determinazione e la riscossione del contributo e per la riscluzione dei relativi reclami. Le dette norme saranno approvate ed eventualmente modificate con regio decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

GAPO III.

Tariffa daziaria.

Art. 4.

Il Ministro delle Finanze petra procedere, in applicazione agli articoli 9 della legge 25 giugno 1913, n. 757 e 32 della legge 7 maggio 1908, n. 248, ad una revisione straordinaria della tariffa daziaria di Napoli con il ripristino e l'aggiunta di nuove voci e l'aumento di dazi entro i limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti.

Le maggiori somme dipendenti dalle indicate modificazioni di tariffa saranno corrisposte al Comune di Napoli con le modalità e nei termini da fissarsi dal ministro delle finanze.

Nella parte straordinaria del bilancio comunale sarà stanziata, come spesa obbligatoria, una somma non inferiore a quella devoluta al Comune stesso in applicazione del presente articolo, per concorrere alle spese per nuove opere pubbliche, a' termini del presente decreto e della legge 11 luglio 1913, n. 921. Tale stanziamento non potra essere diminuito per storni e le somme non impegnate in un esercizio saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi futuri.

CAPO IV.

Edifici scolastici.

Art. 5.

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, allo adattamento, al restauro ed all'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari, pei giardini ed asili d'infanzia e per le scuole normali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al Comune di Napoli la somma di lire venti milioni in cinque anni a far tempo dal 1º gennaio 1920-

La concessione di mutui [potra farsi nella somma di lire quattro milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulera con quella degli anni successivi.

Il servizio degli interessi delle somme mutuate sara assunto per

intero dallo Stato e fara carico al bilancio del ministero dell'istruzione pubblica, restando a carico del Comune la sola quota di ammortamento del capitale.

Rimangono salve le assegnazioni fatte o da farsi al Comune di Napoli nella ripartizione del residuo fondo di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 6.

L'approvazione dei progetti delle opere, previo esame dell'ufficio del genio civile e del medico provinciale, competerà al prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale scolastica.

Potrà consentirsi la costruzione di edifici scolastici a tre piani e la sopraelevazione sino a tre piani di quelli esistenti.

Per quanto non sia diversamente provveduto col presente decreto, saranno applicabili le disposizioni della legge 4 giugno 1911, n. 487.

CAPO V.

Acquedotto sussidiario.

Art. 7.

Per concorrere alla spesa occorrente per le espropriazioni e per i lavori di un acquedotto sussidiario per il Comune di Napoli in servizio promiscuo con i Comuni campani, e per la sistemazione dell'attuale acquedotto di Serino, per quanto di competenza del Comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al Comune di Napoli, all'interesse del due per cento, la somma di lire ventimilioni in quattro anni a far tempo del primo gennaio 1920

I mutui, estinguibili entro il termine di cinquanta anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di lire cinque milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La differenza tra il detto saggio di interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sara corrisposto dallo Stato e fara carico al bilancio del richistero dell'interno.

Art. 8.

Con regolamento speciale da approvarsi dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio comunalo di Napoli ed il consorzio dei Comuni campani interessati, saranno stabilite le modalità per la gestione, sorveglianza e manutenzione dei lavori e per il riparto della spesa.

Per quanto non sia diversamente stabilito, saranno applicate le disposizioni vigenti per le opere di provvista di acqua potabile da eseguirsi mediante mutui di favore col concorso dello Stato.

CAPO VI.

Quartieri operai.

Art. 9.

Per la esecuzione dei piani di ampliamento e costruzione di case popolari, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al Comune di Napoli, al saggio del tre per cento, la somma di lire venti milioni, in cinque anni a cominciare dal primo gennaio 1920.

I mutui, estinguibili entro il termine di cinquanta anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di lire quattro milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulera con quella degli anni successivi.

La differenza tra il detto saggio d'interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del ministero dell'interno.

Tale contributo per quanto concerne la costruzione di case popolari, sostituisce quello di cui all'art. 18 del testo unico approvato con regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89.

La somministrazione dei mutui sarà effettuata con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti per le opere igieniche eseguite con il concorso dello Stato.

Art. 10.

I piani di ampliamento dei nuovi quartieri operai saranno approvati nei modi indicati nell'articolo 2 della legge 11 luglio 1913, n. 921.

Passerà a far parte del territorio amministrativo del Comune di Napoli la zona appartenente al Comune di San Pietro a Patierno che occorrerà per il fine anzidetto, da delimitarsi con decreto reale

Con decreto del ministro dell'interno, sentiti i Consigli comunali interessati ed il Consiglio provinciale, saranno regolati i rapporti fra i Comuni di Napoli e di San Pletro a Patierno in dipendenza della modificazione della rispettiva circoscrizione territoriale.

Art. 11.

Per quanto non sia diversamente stabilito si osserveranno le disposizioni relative alle caso popolari ed economiche contenute nel testo unico e nel regolamento, rispettivamente approvati con regi decreti 27 febbraio 1908, n. 89, e 12 agosto 1908, n. 528.

Tuttavia, sarà in facoltà del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro dell'interno, di consentire deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 - secondo capoverso - del testo unico e degli articoli 4, 5 e 15 del regolamenso sopra citati.

CAPO VII.

Norme per le espropriazioni e per i relativi contributi. Art. 12.

Per le opere di pubblica utilità da eseguirsi nel Comune di Napoli in) applicazione del presente decreto e per la costruzione nel territorio del Comune stesso di stabilimenti industriali, oltre che per le opere previste della legge 11 luglio 1913, n. 921, si applicheranno gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

In caso di urgenza, l'espropriante potrà immettersi nel possesso dei beni da espropriare, compresi nel catasto rustico, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza di essi, da disporsi dal prefetto di Napoli, il quale determinerà in questo caso la somma che l'espropriante dovrà depositare in via provvisoria per la indennità di espropriazione, salva la determinazione della indennità definitiva da parte della Giunta arbitrale di cui all'art. 17 del presente decreto.

Art. 13.

Le concessioni, i verbali e gli atti tutti, anche se consensuali, inerenti alle espropriazioni, quando si tratti di opere per l'esecuzione di piani di risanamento e di ampliamento regolarmente approvati, nonchè di edifici scolastici, saranno registrati col diritto fisso di lire 2,70.

Art. 14.

I fabbricati che saranno costruiti nel Comune di Napoli dopo la data del presente decreto in base a piani di ampliamento e di risanamento regolarmente approvati, saranno esenti per cinque anni dalle imposte e sovraimposte fondiarie, e per i successivi cinque anni le imposte e sovraimposte saranno ridotte a metà.

Il beneficio accordato col presente articolo sara limitato ai fabbricati la costruzione dei quali sia iniziata entro tre anni e compiuta non oltre i sei dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 15.

La misura del contributo che il Comune di Napoli è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti o contigui ai termini dell'art. 4 della legge 11 luglio 1913, n. 921, sarà stabilita nei decreti di approvazione dei piani o in decreti successivi entro il limite massimo del settantacinque per cento del maggiore valore.

Nel computo del maggior valore non sarà compreso quello derivante dalla esecuzione delle opere di fognatura o di pavimentazione stradale, già soggette a contributo a' termini degli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Ar4. 16.

Le disposizioni riguardanti le opere indicate nella legge 11 luglio 1913, n. 921, sono applicabili anche se le opere interessino l'edilizia e la viabilità, se pure non abbiano uno scopo prevalentemente igienico.

In questo caso l'approvazione dei piani sarà fatta, nei modi indicati dall'art. 2 della legge stessa, su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Art. 17.

Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1948, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel Comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non siasi amichevolmente concordata la indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirse presso la Corte di appello di Napoli e che sarà composta di un magistrato della medesima Corte di appello, presidente, e di due ingegneri, di cui almeno uno funzionario governativo, da nominarsi dal presidente della Corte d'appello.

Saranno nominati nello stesso modo un presidente a due membri supplenti che surrogheranno i titolari in caso di assenza o di impedimento.

I membri della Giunta saranno nominati per tre anni e saranno sempre rieleggibili.

Art. 18.

Per le opere indicate nell'articolo precedente, anche se già costruite, sono devolute alla competenza esclusiva della Giunta speciale tutte le questioni che, in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarebbero di competenza dell'autorità giudiziaria, comprese quelle di cui all'art. 46, e quelle relative alla imposizione e alla determinazione dei contributi di cui agli articoli 77 e seguenti della legge stessa, all'art 4 della legge 11 luglio 1913, n. 921, e all'art. 15 del presente decreto.

Rimane salva la competenza dell'autorità giudiziaria per le materie indicate negli articoli 56, 57, 58 e 59 della logge 25 giugno 1805, n. 2359, e per tutte le altre nelle quali non sia direttamente interessato l'espropriante.

Art. 19.

Le decisioni della Giunta speciale non sono suscettibili di alcun gravame.

È ammesso però il ricorso per revocazione nei casi e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

È ammesso altresì il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma, per incompetenza od eccesso di potere, a' termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3701, o per violazione della legge.

In caso di annullamento per violazione di legge, la controversia sara rinviata alla Giunta speciale, la quale dovrà conformarsi alla decisione della Corte di cassazione nel punto di diritto nel quale questa avrà pronunziato.

Art. 20.

Le spese dei giudizi innanzi alla Giunta speciale saranno a carico delle parti nei limiti indicati nell'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 21.

Con speciale regolamento, da approvarsi o da modificarsi con regio decreto sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento della Giunta speciale e per la procedura da seguirsi dinanzi la Giunta medesima e sarà inoltre determinata la data dalla quale avranno effetto le disposizioni degli articoli 17 e seguenti del presente decreto.

Art. 22.

Il Comune di Napoli è autorizzato a richiedere l'approvazione di un nuovo piano di risanamento del rione S. Giuseppe-Carità fra la via Sanfelice e Piazza Dante in sostituzione di quello approvato con regio decreto 18 giugno 1913, n. 755. Al nuovo piano rimarranno applicabili le altre disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 783.

Art. 23.

Le norme del presente capo si applicheranno anche per la costruzione e per l'adattamento di edifici da destinarsi a sede di ospedali, sanatori e tubercolosari, dei quali venga promossa la istituzione, nel termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto, da enti morali debitamente riconosciuti.

L'approvazione data dal prefetto alla scelta dell'area o dell'edificio, o del progetto dei lavori, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie primo agosto 1907, n. 636 e del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

CAPO VIII.

Provvedimenti per le scuole medie e normali. Art. 24.

Il ministero della istruzione pubblica è autorizzato a stipulare col Comune di Napoli una convenzione per la quale questo s'impegni, contro il contributo annuo di lire centomila da parte del detto ministero, a fornire continuativamente a tutte le scuole medie governative per le quali attualmente non abbia obbligo (ginnasi - licai - scuole tecniche) siano esistenti, siano contemplate nel presente decreto, quando non abbiano sede in edifici demaniali, locali convenienti e salubri, arredamento e suppellettili, illuminazione, riscaldamento, acqua, ed a curarne la manutenzione secondo le richieste delle autorità scolastiche.

Per la regia scuola tecnica « Salvator Rosa » continuerà à provvedere il ministero della istruzione pubblica nelle forme con cui presentemente provvede, ma per le succursali della predetta scuola che eventualmente si dovessero aprire nel Comune di Napoli, il il Comune stesso avrà gli obblighi di cui al precedente capoverso. Art. 25.

A decorrere dal 1º ottobre 1919 saranno dichiarate autonome le tre succursali della regia scuola normale « Eleonora Pimentel Fonseca » collocate, la prima con corsi complementari-normali nel quartiere di Chiaia, la seconda con corsi complementari-normali nel quartiere del Vasto, la terza con corsi complementari in Piazza Dante; ed in conseguenza saranno create due nuove scuole complementari-normali governative ed una scuola complementare governativa autonoma.

Parimenti e con la medesima decorrenza diventera una nuova scuola complementare-normale governativa la succursale della regia scuola normale « P. Villari » con corsi complementari-normali istituita nel quartiere del Vomero.

Il Comune sarà tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6 del regio decreto 3 dicembre 1896, n. 592; provvederà per le esercitazioni di tirocinio un corso completo di scuole elementari ed il numero del personale insegnanto dovrà corrispondere alla popolazione scolastica ed al numero delle classi normali di ogni istituto, è sarà determinato d'accordo con l'autorità scolastica provinciale.

Art. 26.

A decorrere dal 1º ottobre 1919 sarà istituita in Torre Annunziata una regia scuola normale e complementare con l'obbligo da parte di quel Comune di versare all'erario dello Stato un contributo annuo di L. 15.000 e di provvedere a quanto altro incombe a tenore delle deliberazioni consiliari del 21 febbraio e 18 aprile 1910, debitamente approvate dalla competente autorità tutoria.

Art. 27.

Dal primo ottobre 1919 sarà istituito in Napoli nel quartiere del Vomero un nuovo liceo-ginnasio regio, con l'obbligo da parte del Comune di provvedere anche per esso a quanto è prescritto dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 28.

li Governo del Re è autorizzato ad istituire, con decorrenza dal primo ottobre 1919, un regio ginnasio nel Comune di Ottajano, a condizione che il Comune di Ottajano si impegni, con convenzione da approvarsi dalle autorità competenti, a provvedere l'istituto di locali salubri e convenienti, di arredamento e suppellettile scolastica, di materiale didattico e scientifico, del personale di segreteria e subalterno, occorrente a curare la manutenzione dei locali, a fornire l'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento.

Art. 29.

Il ministro della istruzione pubblica è autorizzato a stipulare con l'amministrazione comunale di Napoli apposita convenzione per la assunzione da parte dello Stato delle cinque scuole tecniche pareggiate municipali attualmente esistenti in Napoli, cioè la « G. B. Della Porta », la « F. Gioia », la « F. Caracciolo », la « R. Bonghi », e la « F. De Santis » con effetto dal 1º ottobre 1919, verso il pagamento a carico del Comune di Napoli di un contributo di L. 130,000 senza alcuna detrazione per tasse scolastiche.

Il Comune di Napoli dovrà altresi provvedere le predette scuole e quelle che si costituissero per il loro sdoppiamento, a termini del regio decreto 25 luglio 1907, n. 645, di locali idonei, curandone la manutenzione, di arredamento e suppellettile scolastica, del personale di segreteria e subalterno, di acqua, di illuminazione e di riscaldamento.

Art. 30.

Il personale di ruolo delle predette scuole tecniche pareggiate, avvenendo la regificazione di esse, sarà assunto dallo Stato, in seguito a risultato favorevole di una ispezione governativa, ed avra la condizione giuridica indicata dall'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652.

Il predetto personale avrà gli obblighi d'orario prescritti dalle disposizioni vigenti nelle scuole tecniche governative e non mai inferiori a quelli contemplati dalla legge 8 aprile 1900, n. 142, qualora l'insegnante possa optare ed opti per la predetta legge.

Saranno consentiti i cumuli di ufficio che non ostino alle disposizioni della legge 10 luglio 1914, n. 679, ed alle disposizioni del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, e del regio decreto 24 novembre 1908, n. 750. L'insegnante che non possa conservare il cumulo di ufficio, dovrà optare per uno dei posti che, alla data della regificazione, si trovi ad occupare.

Art. 31.

Il ministro della istruzione pubblica è autorizzato a portare alle tabelle organiche del personale direttivo ed insegnante delle regie scuole medie e normali le modificazioni necessarie per l'attuazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del presente decreto.

Art. 32.

Disposizione finale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addl 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FACTA — MEDA — STRINGHER — BONOMI — BERENINI — CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: FACTA.

Il numero 221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

FOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziono RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, da convertire in legge, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 1º settembre 1917 fra i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919 è istituito il capitolo n. 250 bis: « Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle casse pensioni e di soccorso della rete mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, num. 1591 (scadenza il 31 dicembre 1918, 1º delle 49 annualità) » collo stanziamento di lire trecentottantatremilaseicentonovantasei e centesimi venti (L. 383.696,20).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 6 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

VILLA - STRINGHER.

Visto, Il quardasigilli: FACTA.

Il numero 222 della raccotta ufficiale delle leggi e dei oscreti del Regno contiene il requente decreto:

TOMASO DI SAVOLA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziene RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col vice presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque metti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 6 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

VILLA - STRINGHER.

Visto, Il guardasigilli : FACTA.

TABELLA delle maggiori assegnazioni che si apportano allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esèrcizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 60. Assegni e indennità di missione al per-

sonale dell'Ufficio di presidenza, ecc. . .

10,000 --

Cap. n. 62. Spese per l'Ufficio di presidenza, ecc. . Cap. n. 63. Spese casuali della presidenza, ecc. . .

* 40,000 — 20,000 —

L. 70,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il vice presidente del Consiglio dei ministri: VILLA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 223 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno conisene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtu dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 16 « Compensi per lavori e servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire cinquantamila (L. 50.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addl 6 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

VILLA - STRINGHER - FACTA.

Visto, Il guardasigilli: FACTA.

Il numero 2106 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Razione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto cogli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro dell'interno è autorizzato a derogare, limitatamente al personale della pubblica sicurezza, alle disposizioni di cui all'art. 1 del sopracitato Nostro decreto, ed è altresì autorizzato a stabilire speciali norme a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, pel conferimento di 130 posti di alunni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato; sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 19 dicembre 1918. TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO - NITTI

Visto, Ii guardasigilii: FACTA.

Il numero 225 della raccolta uficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III

por grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà

conferite con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il precedente Nostro decreto 14 ottobre 1917 n. 1732, col quale è stato consentito al ministro dell'interno di derogare, durante il periodo della guerra, alle disposizioni di cui all'art. 1, lettere a e b) dell'altro Nostro decreto 18 novembre 1915, n 1625, convertito nella legge 20 dicembre stesso anno, limitatamente al concorso ed alla nomina dei sottotenenti delle guardie di città;

Visto l'art. 15 del precitato Nostro decreto 14 ottobre 1917, con cui è stata, altresì, data facoltà al Governo di reclutare fino alla concorrenza di una metà dei posti, i sottotenenti stessi. mediante esame di concorso fra i giovani forniti di licenza liceale o di Istituto tecnico e dei requisiti per l'ammissione nel corpo;

Ritenuta l'opportunità che il detto concorso sia, in base a norme speciali, a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, esperito tra gli ufficiali non effettivi del R esercito, che abbiano prestato servizio presso truppe o reparti mobilitati;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio e ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per l'ammissione di 15 sottotenenti nel corpo delle guardie di città, fra gli ufficiali non effettivi d'I R. esercito, che abbiano prestato servizio presso truppe o reparti mobilitati, e a stabilire, a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, le opportune norme speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi 13 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

VILLA.

Visto, Il guardasigilli . FACTA.

Il numero 228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

I virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, che ha conferito al Governo del Re poteri straordinari;

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1916. 28, e 19 ottobre 1916. n. 1405, relativi alla riduzione della illuminazione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra, della marina e dell'i dustria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prefetti sono autorizzati a disporre, previo parere del competente Comitato regionale di mobilitazione industriale, il ripristino totale o parziale della illuminazione pubblica, con qualsiasi mezzo attivata, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 1º del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1405.

Qualora l'illuminazione venga parzialmente riattivata, il canone, determinato ai sensi del primo comma dell'art. 2 del citato decreto, serà aumentato in proporzione del maggior servizio effettivamente prestato, e non potra mai superare con l'aumento del decimo. di cui al secondo comma del citato articolo, il canone inizialmente convenuto.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente fecreto, munito del sigille dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando s shiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.

Dato a Roma, addi 12 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

VILLA - CAVIGLIA - DEL BONO - CIUFFELLI. Visto, Il guardasigilli: FACTA

li numero 229 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del kegno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestă VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per voluntà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i decreti Luogotenenziali in data 31 dicembre 1915, n. 4870, e 21 aprile 1916, n 493, con i quali venne modificata la costituzione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1901, modificato con i decreti Luogotenenziali predetti, è sostituito il seguente:

« Art. 3. — La Commissione si compone di un pre-

sidente e di due membri, tutti nominati dal ministro dell'interno. Ne fanno anche parte quattro delegati tecnici, da designarsi uno per ciascuno dai ministri delle finanze, della guerra, della marina e dei trasporti marittimi e ferroviri, nonchè il capo dell'Ufficio esplosivi presso il Ministero dell'interno, il quale non ha diritto ad alcuna indennità di presenza ed esercita pure le funzioni di segretario della Commissione».

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigille dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque epetti di osservario e di fario osservare

Dato a Roma, addi 12 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

VILLA.

Visto. Il quardazigelle: FACTA.

Il numero 227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiène il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Macetà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap n. 3 « Spese di qualsiasi natura, escluti i compensi di lavori straordinari e speciali e le retribuzioni del personale avventizio, per il funzionamento del Ministero » de lo stato di previsione della spesa del Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire ottocentomila (lire 800.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Rome, addl 6 febbraio 1919 TOMASO DI SAVOIA.

VILLA - STRINGHER - CRESPI

Visto, A guardasigilli: FACTA.

Il numero 230 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il reguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri con-

feriti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671:

Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1918, n. 1669;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigili, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tassa di bollo sulle chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali avanti i pretori, tribunali, Corti di appello e di cassazione, stabilita con l'art. 3 del Nostro decreto 27 ottobre 1918, n. 1669, è corrisposta per ogni causa nella misura fissa di lire due se avanti i pretori, di lire quattro se avanti i tribunali e di lire otto se avanti le Corti di appello. Nelle cause avanti le Corti di cassazione la tassa viene corrisposta nella misura fissa di lire due per ciascuno degli avvocati.

La tassa deve essere anticipata dalla parte attrice o dal suo mandatario nelle cause avanti i pretori e dal procuratore all'atto della iscrizione a ruolo nelle cause avanti i tribunali e le Corti di appello. Nelle cause avanti le Corti di cassazione la tassa è anticipata dagli avvocati nell'atto della presentazione del ricorso e del controricorso, in misura corrispondente al numero degli avvocati sottoscrittori, salvo la corrisposta supplementare per gli avvocati che intervengano posteriormente.

Le tasse suindicate sono riscosse mediante corrispondenti marche da bollo a tassa fissa da applicarsi e da annullarsi dal cancelliere col bollo di ufficio, sulla copertina del fascicolo prescritta dall'art. 22 del Reg.º 10 decembre 1882, n 1103 (Serie 3ª) nelle cause avanti i pretori, sulla nota d'iscrizione a ruolo redatta su carta bollata, nelle cause avanti i tribunali e le Corti di appello e sui ricorsi e controricorsi in quelle avanti le Corti di cassazione.

I depositi fatti secondo il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, per le cause tuttora in corso, dovranno, ove occorra, essere aumentati sino a raggiungere tenuto conto dei versamenti tatti da tutte le parti contendenti, la misura della tassa suindicata, mediante pagamento da eseguirsi nella cancelleria dalle persone e nei modi stabiliti nel presente decreto, con annotazione firmata dal cancelliere che attesti il precedente deposito.

Ogni altra disposizione contraria è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Facta — Stringher — Meda. Visto, Il quardasigilli: Facta.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 224. Decreto Luogotenenziale 23 genuaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Sansevero, è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 4 al quintale sui cristalli, vetri in lastre, bottiglie, bicchieri, bicchierini da liquori, oliere, acetiere, saliere, fruttiere, anfore,

portastecchini, portafiori, portagioie e servizi da rosolio, e di L. 2 al quintale sui piretti, bottiglioni e damigiane impagliate o meno e di L. 2 al quintale sull'amido di qualunque qualità.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente dei Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 16 gennaio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gragnano (Napoli).

ALTEZZA

Da tempo tra la popolazione di Gragnano serpeggiava un vivo malcontento a causa dell'irregolare e partigiano comportamento dell'Amministrazione comunale e dell'abbandono in cui questa lasciava i pubblici servizi. In ispecie quelli annonari davano luogo ad abusi di ogni genere che, rivestendo anche carattere di reato, dovettero essere denunciati all'autorità giudiziaria, la quale avviò un'istruttoria penale a carico di alcuni amministratori e del segretario comunale.

Nello scorso maggio la popolazione, che i deplorevoli sistemi se-guiti dall'Amministrazione esponevano a gravi disagi, manifestava il proprio malcontento con clamorose dimostrazioni, in seguito alle

il proprio malcontento con clamorose dimostrazioni, in seguito alle quali sindaco e Giunta furono costretti a rassegnare le dimissioni Non avendo però la nuova Amministrazione eletta dal Consiglio mutato indirizzo, venne a crearsi nel Comune, come constato anche un'inchiesta disposta da questo Ministero, una situazione insostenibile e gravemente pericolosa per le conseguenze, che, ove non ne fossero prontamente rimosse le cause, potrebbero derivarne. Per ragione d'ordine pubblico appare pertanto indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per affidare la gestione della civica azienda ad un R. commissario, ed a ciò, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza del 25 ottobre scorso, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei miništri :

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gragnano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Raffaele Muti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione

del presente decreto.

Dato a Roma, addl 16 gennaio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata; Veduti i Nostri decreti 21 novembre 1918, n. 1793 e 19 dicembre 1918, n. 148;

Ritenuto che l'on. Ernesto Pietriboni, per effetto della nomina a sottosegretario di Stato per la ricostituzione delle terre liberate, è venuto a cessare dall'ufficio di membro del Collegio, istituito col citato decreto 21 novembre 1918, n. 1793;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. dott. Gaidoni Antonio, è chiamato a far parte del Collegió per l'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili o militari non mobilitate nei Comuni già occupati dal nemico, istituito con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793.

Dato a Roma, addi 9 febbraio 1919. TOMASO DI SAVOIA.

CRESPI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 865, col quale è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni speciali del tesoro in valuta estera con scadenza da 3 a 12 mesi; Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1394,

col quale si stabilisce che i suddetti buoni possono avere una durata maggiore di un anno ed essere muniti di cedole semestrali od annuali per il pagamento degli interessi;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 1969, col

quale fu disposta l'emissione di buoni triennali in fiorini olandesi portanti cedole semestrali per il pagamento degli interessi al 5 010 con scadeza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;

Determina:

Articoló unico.

I buoni speciali del tesoro in florini olandesi sono della forma e del taglio di cui all'unito modello, firmato dal ministro del tesoro, e che forma parte integrante del presente decreto che sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 febbraio 1919.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi cavaliere di gran croce, generale di esercito, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito; Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito; Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte la;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Nei territori occupati dal R. esercito oltre i confini del Regno, a partire dal giorno della pubblicazione della presente Ordinanza, è dato corso legale, a tutti gli effetti, ai biglietti di Stato italiani delle serie sottoindicate:

Biglietti da lire cinque dalla serie 3227 alla serie 3236 in-

Biglietti da lire dieci dalla serie 2607 alla serie 2616 inclusa.

I biglietti di Stato anzidetti sono ragguagliati alla valuta austro-ungarica sulla base di 40 centesimi di lira per una corona ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza 26 povembre 1918. Art. 2.

A partire dal giorno ed entro il termine che verranno stabiliti, i portatori dei biglietti di Stato delle serie sopraindicate avranno fa-coltà di richiederne il cambio in corone al ragguaglio indicato nell'articolo precedente.

Chiunque si rifiuti d'accettare in pagamento, ed al ragguaglio predetto i biglietti di Stato di cui all'art. 1, sarà deferito al tribunale militare e punito con la reclusione militare sino al massimo di tre anni.

Addi 27 febbraio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: DIAZ. Tabella di ragguaglio.

Biglietto di Stato da lire cinque pari a corone 12.50 Biglietto di Stato da lire dieci pari a corone 25.-

DEL TESORO MINISTERO

Direzione generale del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'at 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinche, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna isorizione
3,50 010 (1902)	¥3760	Comune di Latiano (Lecce). Vincolata	192 50
4,50 0 ₁ 0	11588	Pio Istituto del fu Ovidio Cioffi per le povere zitelle del comune di Piediluco (Perugia), amministrato dalla locale Congrega-gazione di carità	78 —
3.5 0 0 _[0	131918	Leinardi Stefanina fu Ruberto, minore, sotto la tutela d. Bava Alessandro, domiciliato a Fossano (Cuneo)	70 —
•	319907	Leijnardi Felicita fu Ruperto, nubile, domiciliato a Savigliano (Cuneo)	56 —
•	754349	Falciani Maria di Francesco, moglie di Sallustio Alberto di Mi- chele, domiciliato a Napoli. Vincolata	350 —
5 0 ₁ 0	16981	Intestata come la precedente. Vincolata	520 —
3,5 0 0 _[0	181368	Orlando Micle Margherita fu Giuseppe, moglie di Mercuri Raf- faele di Giuseppe, domiciliata in Nicastro (Catanzaro). Vin-	•.
		colata	147 —
>	209056	Intestata come la precedeute. Vincolata	220 50
•	589575	Mercuri Maria Ginditta Lucrezia d. Raffaele, minore, sotto la patria potesta del padre, domiciliata in Giffone (Reggio Calabria)	175 —
\$	72:055	Mercuri Maria fu Raffaele minore sotto la patria potestà della madre Orlando Margherita ved. di Mercuri Raffaele, dom. in Napoli	73 50
•	698437 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Maggi Paolo fu Leopoldo, dom. in Luino > Per la proprietà: Maggi Ester di Paolo moglie di Giovanelli Ennio fu Enea, dom. in Milano	87 50
5 010 3	870 Solo certifi cat o di usufrutto,	Per l'usufrutto: Stefanelli Emma fu Nicola ved. di Mastrocinque Luigi, dom. in Roma	50 —
	1273488	Per la proprietà: Brambilla Antonio fu Ferdinando, dom. in	•
•	Solo certificato di nuda proprietà	Milano	445 \—
. 50 0.0	64873	Becchi Luigi di Pasquale, domic. il Albissola (Savona)	105 —
3,50 010	79102	Intestata come la precedente	3 50
•	305689	Becchi Luigildi Pasquale Maria minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Savona (Genova). Vincolata	350 —
•	328783	Becchi Luigi di Pasquale, domic. in Savona (Genova)	206 50
	385702	Intestata come la precedente	35 —
	385703	Intestata come la precedente	210 —
,	545640	Intestata come la precedente	140 —
3 010	× 29893	Beneficio Parrocciale di Gera (Como) rappresentato dal Parroco per tempo	3 —

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

ercio e dell'art. I del decrete fungotenenziale 28 febbraio 1916, n. 824, determinato il giorno 1º marzo 1919, da valere dal giorno 3 al giorno 9 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 2 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL OREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSIGURAZIONI PRIVATE

Media del consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	81.66	-
3.50 °/o netto (1902)	-	-
3 % lordo	87 .84	

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEL DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Giovedì, 6 marzo 1919

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle ore 14.

AMICI GIOVANNI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Commemorazione.

PRESIDENTE (Sorge in piedi). Onorevoli colleghi! Ho il dolore di annunziare la morte, ieri avvenuta in Lucera, dell'on Matteo Amicarelli, deputato di Manfredonia.

Di appena 47 anni, egli apparteneva alla Camera soltanto da questa sua unica Legislatura.

Non aveva avuto occasione di farsi conoscere con più discorsi. Ma, voi lo sapete, onorevoli colleghi, non è il numero dei discorsi che accresce la fama d'un membro del Parlamento, bensì il suo intrinseco cont nuto.

Ora in un suo discorso tenuto alla Camera nella seduta dell'8 marzo 1916, egli ebbe campo di far apprezzare la forza del suo sentimento e lo siancio della sua eloquenza.

Perchè pariando d'una delle provincie più ignorate d'Italia, la regione del Gargano, egli ne dipinse tutti i dolori, le profonde miserie e i flagelli provocati dalla desolazione della natura e dall'abbandono degli uomini. Rabbrividì la Camera al sentire, dalla bocca dell'illustre rappresentante di quelle Iterre, che la mancanza dei mezzi di comunicazione, vi è tale da obbligare quelle popolazioni a trasportare i cadaveri a dorso di muli fino al lontano cimitero. Macabro spettacolo di poveri morti legati al busto delle cavalcature!

All'uomo, che ritrasse con tanto affetto le tristezze del paese in cui nacque e crebbe e ne segnalò le grandi benemerenze, registrando il numeroso contributo di vittime alla grande nostra guerra, la Camera a mio mezzo manda un omaggio reverente ed affettuoso ed io sento di interpretarne il pensiero proponendo di inviare le condoglianze alla desolata sua famiglia e alla città di Manfredonia, che egli così degnamente rappresentava (Vivissime approvazioni).

FRACCACRETA, ricorda la coltura vasta e profonda, e le elette qualità di mente e di cuore dell'on. Amicarelli, la cui memoria resterà indelebilmente impressa nell'animo delle popolazioni puglicsi. (Vive approvazioni).

COTUGNO, rimpiange il diletto amico, espressione più bella e più fulgida della qualità della forte gente pugliese, al cui progresso ed al cui benessere aveva consacrat tutte le sue nobili energie. (Vive approvazioni).

ZACCAGNINO, in nome delle popolazioni del Gargano invia anche egli un mesto ed affettuoso saluto alla memoria dell'on. Amica-reff. (Approvazioni).

MEDA, ministro delle finanze, si-associa in nome del Governo, ai sentimenti espressi dall'on presidente e dagli onorevoli Fraccacreta, Cotugno e Zaccagnino.

PRESIDENTE, pone a partito le proposte di condeglianze che sono state presentate.

(Sono approvate).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del sindaco di Ancona per le condoglianze inviategli dalla Camera.

Presentazione di un disegno di legge.

MEDA, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge: Riforma generale delle imposte dirette sui redditi e per nuovo ordinamento dei tributi locali.

MODIGLIANI, propone che questo disegno di legge, invece del procedimento degli uffici, segua quello delle tre letture.

MEDA, ministro delle finanze, prega l'on. Modigliani di rinnovare la sua psoposta quando sia presente il presidente del Consiglio.

Non sa però se la procedura delle tre letture sia opportuna per l'esame di un disegno di legge eminentemente tecnico Sarebbe forse opportuno delegare, invece, al presidente la nomina della Commissione che deve esaminare il disegno di legge.

MODIGLIANI, nota che anche col provvedimento delle tre letture lo studio dei disegni di legge è affidato ad una Commissione.

Non crede poi che in un argomento di importanza politica come questo sia il caso di deferire al presidente la nomina della Commissione.

Si riserva di ripresentare più tardi la sua proposta.

Lettura di proposte di legge.

AMICI GIOVANNI, segretario, da lettura delle proposte di legge di iniziativa dei deputati:

Ciccotti Aggiunta all'art. 159 del testo unico delle leggi sani-

Rispoli, Arlotta ed altri. Per dichiarare monumento nazionale il Sepolereto delle famiglie Imbriani-Poerio in Pomigliano d'Arco.

Dore. Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni.

Compans. Disposizioni riguardanti gli amministratori delle Banche e degli Istituti industriali e commerciali.

Pansini. Per dichiarare monumento nazionale il sepolereto degli Imbriani-Poerio in Pomigliano d'Arco.

Gallenga. Concessione di fondi rustici ai combattenti.

Gambarotta. Stato dei sottufficiali.

Monti-Guarnieri. Per dichiarare le zone del Rodgora, del San Michele e del Sabotino monumento nazionale.

Turati. Per la rappresentanza proporzionale.

Interrogazioni.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'onorevole Mancini, espone che ai militari rasidenti all'estero, appartenenti a classi congedate, il Ministero agevola in ogni modo il ritorno alle loro residenze, e consegna inoltre loro, nell'atto del congedo, un attestato di benemerenza.

Quanto a quelli che appartengono a classi non ancora congedate, e che sono in condizione di esonero e di licenza agricola prorogata, non è possibile per ora proscioglierli da qualsiasi obbligo militare, dovendo essi seguire la sorte della classe cui appartengono.

MANCINI, non è soddisfatto: rileva le disparità di trattamento stabilito fra gli esonerati residenti in patria e helli residenti all'estero.

Insiste sulla necessità di prosciogliere dall'obbligo militare i se-condi così come di fatto sono stati prosciolti i primi, concedendo il passaporto e le necessarie agevolazioni di viaggio.

Lamenta poi che molti dei nostri emigrati partendo per tornare alla loro residenza siano costretti ad intraprendere da soli il viaggio lasciando in Italia le loro famiglie.

Invoca provvedimenti risolutivi ed efficaci.

FOSCARI, sottosegretario di Stato per le colonie, all'on. Modigliani dichiara che appena cessate le ostilità e firmato l'armistizio si è trattato di reintegrare il corpo di occupazione militare in Libia, al quale durante guerra europea erano state sottratte numerose unità.

Si è dovuto anche sostituire le truppe che, in gran parte costituite da classi anziane, da molto tempo si trovavano in colonia.

Analogamente si sono dovute ricostituire le dotazioni di materiale bellico del detto corpo di occupazione.

Assicura che nessuno, dopo la nostra grande vittoria, desidera avventure coloniali: rileva anzi che il Governo ha avviato trattative per la completa pacificazione della Libia e per l'incremento della nostra penetrazione pacifica; trattative che tanto più hanno probabilità di successo quanto più il Governo si troverà in grado di appoggiarsi ad un forte esercito.

MODIGLIANI, non si sente rassicurato, nonostante la risposta avuta circa i propositi del Governo per la nostra colonia. Accenna ad un proclama del governatore della colonia che chiaramente parla di una nuova campagna per la riconquista militare della colonia.

Ora, ad una politica informata a scopi sissatti, l'oratore si dichiara recisamente avverso, siccome a quella che, mentre e gravida di pericoli, non può dare alcun utile risultato.

L'unico modo di trar partito della colonia e di pervenire alla sua pacificazione, è quello di stabilire rapporti commerciali con gli arabi. i quali non desiderano che di vivere in pieno accordo con noi.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Cassin, dichiara che già si è provveduto a ridurre in misura sensibile il numero dei quadrupedi a carico dell'esercito.

Molta parte degli equini è stata e viene tuttora ceduta per usi agricoli.

Avverte poi che il numero dei cavalli disponibili è molto minore di quello che è stato accennato nell'interrogazione.

CASSIN, raccomanda di tagliar corto alle lungaggini burocratiche, le quali banno finora ostacolato le buone disposizioni del Comando supremo per eliminare gran parte dei quadrupedi, cedendoli ai coltivatori della terra.

Afferma poi che all'agricoltura soprattutto importa si cessi dal prelievi dei foraggi incettati, date le condizioni difficili del nostro patrimonio zootecnico ed i bisogni di grassi, la cui deficienza reca inconvenienti gravissimi all'alimentazione del paese. (Vivissime approvazioni).

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la guerra, ripete che i cavalli disponibili per l'agricoltura e pei bisogni locali non sono quattrocentomila, ma sono in numero minore di oltre la metà.

Assicura che, nella distribuzione di questi cavalli fra le varie Provincie, l'Amministrazione ha proceduto con la più assoluta imparzialità dando una ben giustificata preferenza alle fregioni già occupate dal nemico, ed a quelle nelle quali il patrimonio zoojatrico è andato totalmente perduto. (Vive approvazioni).

Rispondendo poi all'on. Facchinetti, dichiara che alcuni inconvenienti, verificatisi nei riguardi del prigionieri austriaci concentrati in Riccione, sono stati completamente eliminati con rigorose misure, intese ad impedire che i prigionieri medesimi potessero godore di un trattamento di favore e condurre un tenore di vita non rispondente alle loro condizioni (Approvazioni).

FACCHINETTI mette in rilievo la gravità degli inconvenienti cau-

sati dalla deplorevole rilassatezza delle autorità preposte alla custodia di quei prigionieri.

Lamenta che a costoro siasi consentito un trattamento di eccezionale favore, in assoluto contrasto con le privazioni durissime inflitte ai prigionieri italiani in terra straniera (Approvazioni).

Discussione sulla proposta del deputato Turati per lo svolgimento di una mozione sull'adozione dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale nelle prossime elezioni politiche.

TURATI dichiara di parlare a nome di oltre cento altri deputati, che hanno firmato la sua proposta.

Suo proposito non è quello di muovere guerra al Governo, ma bensì quello di affrettare una riforma dell'elettorato, che sia più consona alle mutate condizioni dei tempi e dell'anima popolare.

Solo con una tale riforma potrà essere restituta al Parlamento la fiducia delle masse popolari ed evitare che esse 🕶 sostituiscano il sistema dei soviet.

Il metodo dello scrutinio di lista della rappresentanza proporzionale è fondamentalmente preferibile a tutti gli altri, in quanto garantisce un'adeguata rappresentanza a tutte le correnti di opinioni e di tendenze, ed assicura ad elettori ed eletti una maggiore indipendenza in confronto al Governo.

L'eccezionale momento storico che si attraversa impone la necessità di abbandonare i procedimenti edi costumi elettorali del tempo anteriore alla guerra, e di finunziare a qualsiasi tattica di tempo-reggiamenti o di espedienti, la quale sarebbe in aperto contrasto con quello spirito apertamente trasformatore che domina la vita e il pensiero di tutti i popoli e di tutti i paesi.

Una riforma come quella proposta dall'oratore e dai numerosi suoi colleghi sarebbe quanto mai atta a soddisfare la impazienza ed i desideri delle masse che invocano innovazioni e miglioramenti: è quindi saggia opera di Governo il secondarli ed il facilitarne la adozione.

Nonostante l'opinione personale contraria di uomini politici rispettabilissimi, lo scrutinio uninominale è respinto ormai da tutti i partiti.

Siamo oggi in un periodo profondamente rivoluzionario in cui, a costo di qualunque sacrificio, occorre della audacia.

Forse la riforma elettorale è meschino rimedio: follia ad ogni modo sarebbe respingere anche questo, mentre tutti coloro che non vogliono sovvertimento soviettistico immediato debbono fare quanto è possibile per disasprire gli animi.

Ora questo fa appunto la proporzionale, la quale ha anche il grande vantaggio di togliere la lotta dal campo ristretto delle gare personali per trasferirla in quello più elevato delle competizioni di parte.

Afferma infondata l'obiezione di astrusità che si muove al sistema proporzionale.

Si obietta che la Camera attuale è vecchia ed occorre affrettarne la rinnovazione; più aficora importa però fare in modo che non nasca vecchia la nuova assemblea. (Vive approvazioni — Commenti).

Nè d'altronde è vero che, senza una nuova inopportuna proroga dell'attuale Legislatura manchi il tempo per l'attuazione della riforma prima delle prossime elezioni.

Tanto più che queste, se debbono avvenire quando le cose e gli animi siano tornate in condizioni veramente normali, non potranno essere fatte che in ottobre.

Per parte sua sarebbe anche disposto, per agevolare l'adozione della riforma, a lasciare al Governo la facoltà di emanare tutto le disposizioni regolamentari necessario per l'attuazione del nuovo sistema, modificando in questo senso la mozione.

Nè si preoccupa delle ripercussioni che una crisi ministeriale provocata su questo argomento potrebbe avere sull'azione del Governo italiano alla Conferenza di Parigi, perchè maggiormente teme l'indebolimento permanente del Paese che deriverebbe dalla permanenza di un sistema elettorale condannato.

Funesta invece sarebbe l'impressione che la ripulsa del sistema

proporzionale potrebbe determinare nel Paese, quella cioè che i deputati si fossero maggiormente preoccupati della loro sorte personale futura che non degli interessi del Paese.

Sotto la modesta apparenza di una questione di procedura di rinvio, la Camera è chiamata oggi a risolvere un problema politico della più alta importanza.

Il si o il no che essa darà a questa mozione, la quale è il simbolo di tutto un sistema di politica, sarà il si o il no della vita o della morte. (Vive approvazioni — Applausi all'estrema sinistra).

Presidensa del presidente MARCORA.

CELESIA, con altri amici di parte sua, ha dato la più sincera adesione alla proposta dell'on. Turati. Trattasi di dare una base di maggiore sincerità alla rappresentanza nazionale. E trattasi di dimostrare coi fatti che Parlamento e Governo intendono porsi risolutamente sulla via delle riforme radicali tante volte promesse.

L'onorevole Turati si è reso interprete, non soltanto del suo partito, ma di tutti indistintamente i fautori di questa riforma, che ha avuto il voto favorevole delle rappresentanze di tutti i partiti.

La necessità di questa riforma è stata affermata così dal partito radicale, come dal partito popolare cattolico, dal socialismo ufficiale come dal socialista riformista.

Tutte le classi sociali attendono questa riforma nella fiducia ch'essa infondera maggiore energia nelle nostre istituzioni rappresentative.

Il Fascio parlamentare, che ha dato così fervido contributo alla causa della resistenza nazionale, ha fede che con lo scrutinio di lista il responso delle urne sarà la sincera espressione di quella unione di voleri, che si è costituita per la guerra e per la vittoria e deve ora condurre l'Italia ai nuovi destini.

Dando il suo voto favorevole non intende con ciò esprimere sfiducia nel Governo, al quale anzi intende, in questo momento decisivo pel Paese, mantenere intera la propria fiducia, soprattutto per gli atteggiamenti assunti alla Conferenza di Parigi augurandosi che questa con le sue deliberazioni vorrà accogliere la sacra aspirazione dei nostri fratelli di Spalato. (Approvazioni — Applausi).

Confida pertanto che, anche venendo approvata la mozione, il Ministero rimarra ugualmente al suo posto, e sapra anzi correggere alcane deficienze, che si sono rivelate nella sua azione soprattutto nel campo economico e sociale.

MODIGLIANI, vorrebbe che il Governo manifestasse il suo pensiero, notando che la questione, che ora si discute, non è la mozione Turati ma la determinazione del tempo in cui questa mozione dovrà essere svolta se in una seduta prossima, come propone l'on. Turati, o fra sei mesi, come ha proposto l'on. presidente del Consiglio.

PRESIDENTE, avverte che ai termini del regolamento sulla questione del se e del quando debba svolgersi la mozione possono parlare due oratori, oltre al proponente e al Governo.

Darà poi facoltà di parlare a coloro che intendano dichiarare il loro voto.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio dei ministri, non si pente di aver proposto alla Camera che questa discussione, benche riguardi esclusivamente l'ordine dei lavori parlamentari, dovesse svolgersi in una forma eccezionale ed esser perciò rimessa alla seduta odierna, invece di esaurirsi, come di consuetudine, in sulla fine della seduta di ieri.

La questione presenta due aspetti, logicamente distinti, ma che hanno tra loro interferenze, dalle quali è difficile prescindere; e cioè il contenuto di merito della proposta, e la forma procedurale con cui l'argomento viene oggi alla Camera.

Ora, ad evitare equivoci, pur senza volere addentrarsi Bella questione di merito, l'oratore nota che la questione non è nuova, perchè ha dato luogo ad importanti dibattiti, ma ancora non ha avuto applicazione nei grandi paesi, come in Francia, in Inghilterra. (Commenti — Interruzioni).

D'altra parte non è questa una questione che possa dividere politicamente i partiti, perchè non c'è partito che non debba volere

quel sistema elettorale che risulti il più atto a garantire la sincerità del voto popolare.

Personalmente è contrario allo scrutinio di lista, ma se questo volesse accogliersi dovrebbe essere completato dalla rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Ad ogni modo quando la proposta della riforma proporzionale venga alla Camera, non porrebbe su di essa la questione di fiducia.

E poichè stamani la Camera, esaminando una proposta di legge sullo scrutinio di lista, ha eletto una Commissione nella quale i fautori della proporzionale sono in maggioranza, questa Commissione potrà fare le proposte che credera opportune, ed anche sollecitamente. (Si ride — Commenti).

Rispettoso quanto altri mai del prestigio e dell'autorità dell'assemblea rappresentativa, la quale finchè esiste, deve godere delle pienezza della sua autorità (Approvazioni), non può che deplorare ogni forma di anticipazione di quella ipotesi che si riferisce al rinnovamento della Camera.

Riconosce che vi sono fattori politici che possono esercitare una grande influenza per quanto riguarda la valutazione politica dell'appello al popolo col mezzo delle elezioni generali.

Così nessuno sente più fortemente di lui la priorità che nelle lotte elettorali da cui deve sorgere la nuova Camera spetta a coloro che per la patria hanno offerto la vita e sofferto i rischi più amari (Vivi applausi).

Ma ciò non può giustificare la mozione dell'on. Turati.

Perciò chiede il rinvio a sei mesi di questa mozione. Non rileverà la forma della mozione che pur si presta a non poche critiche.

Ma la Camera non può affermare il pensiero che le nuove elezioni non debbano farsi che a scrutinio di lista e cioè che la presente legislatura non debba aver fine se non quando la riforma sia divenuta legge dello Stato, perchè con ciò si verrebbe a costringere una prerogativa statutaria e sarebbe, quindi, incostituzionale (Rumori — Commenti).

È una ragione essenzialmente politica quella che vieta alla Camera di porre limite al potere che può decretarne lo svolgimento.

Crede ad ogni modo non sia il caso di discutere ora la probabilità di una data piuttosto che di un'altra per le elezioni generali Ma la Camera è in sul termine della sua legislatura. Essa anzi ha già prorogato di un anno i suoi poteri. È illusione il contare assolutamente sulla ipotesi che in un paio di mesi la riforma possa divenire legge dello Stato.

Quante al tempo praticamente necessario per l'approvazione della proporzionale nota che la Camera francese ha impiegato ben lungo tempo per risolvere soltanto la questione della preferenza fra i candidati di una stessa lista.

Per parte sua è lealmente disposto a fare quanto è possibile perchè la Camera affronti anche l'esame di questa riforma.

Non crede però che le ragioni esposte dall'on. Turati possano giustificare una procedura sommaria in questo esame.

Fa infine presente che in un momento così grave pei destini del paese il Governo ha bisogno di tutta la sua forza e la sua autorità.

Questa forza e questa sua autorità il Governo non può trarre che dal voto del Parlamento. E questo voto deve essere sincero, senza sottintesi.

Chi è nel dubbio voti contro! (Applausi — Approvazioni — Commenti).

PRESIDENTE, da facoltà di parlare a coloro che hanno chiesto di dichiarare il loro voto.

FIAMBERTI, a nome anche di alcuni amici con lui favorevoli alla adozione dello scrutinio di lista, nota che la questione ora non è di merito, ma di procedura. E poichè il presidente del Consiglio ha messo sulla sua proposta di rinvio della discussione la questione di fiducia, di fronte alle supreme ragioni dell'ora presente, che impongono di non indebolire in alcun modo l'autorità del Governo, dichiara che voterà a favore.

MARTINI (Segni di viva attenzione), nota che le dichiarazioni fatte soltanto oggi dal presidente del Consiglio mettono in una penosa situazione i firmatari della mozione. Essi hanno dichiarato che questa riforma deverisanare la vita politica nazionale.

Dopo ciò essi non potrebbero, senza venir meno alla coerenza e al rispetto verso i propri elettori e verso sè stessi, consentire al rinvio della mozione a sei mesi (Approvazioni).

Non persuaso dalle contrarie argomentazioni, abbastanza vaghe e indeterminate, del presidente del Consiglio, votera la proposta Turati (Approvazioni — Commenti).

RODINÒ, a nome del gruppo parlamentare del partito popolare italiano, notando la suprema necessità in quest'ora di sostituire alla lotta di persone una lotta di principì e di idee, ciò che può raggiungersi soltanto con l'adozione dello scrutinio di lista, voterà a favore dell'immediata discussione della proposta Turati.

Questo dissenso non deve però significare menomazione della fiducia che il gruppo ha nel Governo.

MODIGLIANI, non persuaso delle ragioni di opportunità politica, addotte dall'on. Orlando, voterà la proposta Turati.

Premette che la rappresentanza proporzionale esiste nel Belgio, nella Svizzera, nella Germania e nell'Austria, rinnovate a democrazia, che l'Inghilterra e la Francia avevano esse pure votato in massima il principio della proporzionalità della rappresentanza.

Dal punto di vista politico contesta al presidente del Consiglio che le prerogative di un potere estraneo all'Assemblea possano victare all'Assemblea rappresentativa il diritto incontrastabile di deliberare sul provvedimento che meglio può garentire la liberta e la sincerità della fonte prima dei pubblici poteri.

Il vero è che vi sono direttive pubbliche le quali vorrebbero che i comizi fossero interrogati in un momento in cui meno facilmente possa trionfare la vera volontà del paese.

A queste direttive si è riferito l'onorevole Orlando. Ma se egli cedesse a queste correnti commetterebbe il più grave degli errori politici.

L'oratore e i suoi amici resistono alla corrente sovietistica. Badi il Governo di non metterli nel dilemma fra la reazione monarchica e borghese ed il soviet, poichè, se così fosse, non potrebbero esitare neppure un istante.

L'oratore e i suoi amici voteranno dunque la proposta Turati come affermazione del principio dello scrutinio di lista e della proporzionalità della rappresentanza.

E col loro voto intendono distinguere sé stessi e le loro idee da coloro che, come l'on. Martini e come l'on. Rodinò, vorrebbero conciliare il voto per la riforma con la fiducia nel Governo (Approvazioni all'estrema sinistra).

CAMERA presentò circa un anno fa, a nome del gruppo democratico costituzionale, una proposta per lo scrutinio di lista e la rappresentanza proporzionale, nell'intento di eccitare il Governo ad affrontare la questione.

Ma egli ed i suoi amici voteranno contro la proposta dell'on. Turati, convinti che una riforma elettorale nen può essere se non opera e responsabilità di Governo, quale espressione della maggioranza, dopo un largo dibattito di essa nel paese.

ALESSIO, crede debito di lealtà politica manifestare il proprio pensiero; si dichiara convinto sostenitore del collegio uninominale, che permette all'elettore di meglio controllare la vita politica e morale del candidato, mentre con lo scrutinio di lista tutto il movimento elettorale è nelle mani dei comitati e dei partiti.

Inoltre il paese vuole un Governo forte che assicuri la sua ricostituzione; e a ciò non contribuirà il sistema della proporzionalità della rappresentanza che porterà in questa Camera due partiti fra loro irreconciliabili, il partito cattolico e il partito socialista, trionfando i quali non sarà possibile ottenere dall'assemblea un Governo di Gabinetto. Perciò voterà contro la mozione (Applausi a sinistra).

NITTI, voterà a favore della proposta del Governo. Una volta che è messa la questione di fiducia si decide sulla vita del Ministero e ancor più sulla vita del paese.

Ora in un momento così grave non è possibile rovesciare il Ministero per una questione di procedura.

Cooperatore dell'on. Orlando durante la guerra non fui mai in dissenso con lui. Ma cessata la guerra, un'ansiosa preoccupazione sorse nell'animo suo. (Commenti).

Nessun paese, più dell'Italia, ha più duramente sentito tutto il peso della guerra. Gravissimi furono i sacrifici finanziari; tanto che avremo tra poco un debito di 80 miliardi.

Ciononostante l'oratore ha fede profonda nell'avvenire del paese e nella sua capacità di sviluppo industriaie e commerciale:

Nota che le spese militari continuano in modo inquietante. Crede che unico rimedio sarebbe l'affidare l'Amministrazione militare in mano borghese.

Anche alle altre spose è necessario porre un freno.

Di fronte a così gravi ed impellenti problemi non è il caso di indugiarsi a discutere su una questione di mera procedura, ne è possibile diminuire comunque l'autorità del Governo o creargli imbarazzi. (Commenti prolungati).

Si augura che il presidente del Consiglio con un chiaro e preciso programma di Governo ponga tutti in condizione di affrontare la lotta elettorale con la maggiore serenità di spirito per il maggiore bene del paese. (Commenti).

VINAJ, ha firmato la mozione Turati, nella fiducia che la Commissione nominata stamane dalla Camera, per l'esame del progetto Camera reintegrato colla proporzionale, compia al più presto i suoi lavori. Votera la fiducia al Governo.

ORLANDO SALVATORE, dichiara che il suo nome per errore figura tra i firmatari della mozione. Avendo fiducia nel Governo voterà la proposta del presidente del Consiglio.

ARLOTTA, ha sempre avuto ed ha fiducia piena nel Governo. Ma avendo dato la sua adesione alla proposta per lo scrutinio di lista e per la rappresentanza proporzionale e per debito di coerenza e per dovere di coscienza votera la proposta Turati. (Commenti).

MONTI-GUARNIERI, avendo sottoscritta la mozione Turati, dichiara di non poter per ragioni di coerenza votare contro di essa, solo perchè il Governo ha posto la questione di fiducia.

Deplora anzi che altri di parte sua, firmatari della mozione, abbiano all'ultimo momento cambiato proposito

STOPPATO, ha sempre avuto fiducia negli onorevoli Orlando e Sonnino, che si augura continuino a rappresentare l'Italia con quell'altezza di intenti che finora hanno dimostrato.

Ma la necessità della rappresentanza proporzionale e dello scrutinio di lista costituisce per lui un profondo convincimento scientifico, quale elemento essenziale del miglioramento della vita politica del paese.

Per questa ragione votera contro la proposta del presidente del Consiglio; ma il suo voto solo formalmente e non sostanzialmente rappresenta sfiducia nel Governo.

PRESIDENTE, avverte che sulla proposta del presidente del Consiglio di differire a sei mesi lo svolgimento della mozione dell'onorevole Turati è stata chiesta la votazione nominale.

Indice la votazione nominale.

AMICI GIOVANNI, segretario, fa la chiama.

Rispondono Si:

Abruzzese — Abisso — Abozzi — Adinolfi — Agnesi — Aguglia — Alessio — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Appiani — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli — Barnabei — Basile — Battaglieri — Bellati —
Bentini — Berlingieri — Berti — Bertolini — Bettoni — Bianchini
— Bignami — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Boselli
— Brezzi — Brizzolesi — Bruno — Buccelli — Buonvino.

Caccialanza — Callaini — Camera — Camerini — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Capitanio — Caporali — Cappelli — Carboni — Caron — Cartia — Casciani — Cassin — Cavina — Ceci — Cermenati — Chiaradia — Ciancio — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorali — Cioffrese — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci—

Pisanelli - Colosimo - Congiu - Corniani - Credaro - Cucca - Curreno. Da Como - Daneo - De Amicis - De Bellis - Della Pietra - De Nava Giuseppe - De Nicola - Dentice - De Vito - Di Bagno - Di Giorgio - Di Robilant - Di Saluzzo - Di Sant'Onofrio -Di Stefano - Dore. Facchinetti — Facta — Facili — Falcioni — Falletti — Federzoni — Fera — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fornari -Foscari — Fraccacreta — Fradeletto — Frugoni — Fumarola. Gallenga — Galli — Gallini — Gambarotta — Gargiulo — Gazelli — Giacobone — Giampietro — Giaraca — Ginori-Conti — Giordano — Giovanelli Alberto — Girardi — Girardini — Giuliani — Grassi — Guglielmi. Hierschel. Indri. Joele. Landucci - La Pegna - Larizza - Larussa - La Via -Leone - Libertini Gesualdo - Libertini Pasquale - Loero - Lombardi — Lo Piano — Luciani — Luzzatti. Macchi - Mancini - Mango - Manna - Marcello - Masciantonio - Materi - Mauro - Maury - Mazzarella - Meda - Mendaja - Mirabelli - Molina - Mondello - Montauti - Morando - Morelli-Gualtierotti - Morisani - Morpurgo - Mosca Gaetano - Mosca Tommaso - Murialdi. Nava Ottorino - Negrotto - Nitti - Nunziante. Ollandini — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele. Pacetti — Pais-Serra — Pala — Pallastrelli — Pantano — Paparo - Paratore - Pasqualino-Vassallo - Peano - Pellegrino - Pennisi — Perrone — Piccirilli — Pietriboni — Pizzini. Quarta — Queirolo. Raineri — Rampoldi — Rattone — Rava — Reggio — Rellini — Renda — Restivo — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rindone —

Rispoli — Rissetti — Rizza — Rizzone — Romeo — Rosadi — Rossi Césare — Rota — Rubilli — Ruini — Ruspoli. Sacchi — Salomone — Salterio — Salvagnini — Sanarelli — Santoliquido — Saudino — Scalori — Scano — Schanzer —

Sacchi - Salomone - Salterio - Salvagnini - Sanarelli - Santoliquido - Saudino - Scalori - Scano - Schanzer - Sciacca-Giardina - Serra - Sioli-Legnani - Sipari - Sitta - Soleri - Solidati-Tiburzi - Storoni Suardi.

Tamborino — Tasca — Tedesco — Teso — Thecdoli — Tinozzi — Torlonia — Torre — Tortorici — Toscanelli — Toscano — Tosti. Vaccaro — Valenzani — Venzi — Veroni — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Zegretti.

Rispondono No:

Agnelli — Agnini — Albanese — Albertelli — Ancona — Arca — Arlotta — Arrigoni — Arrivabene.

Badaloni — Barbera — Basaglia — Baslini — Beghi — Belotti — Beltrami — Benaglio — Bernardini — Bertini — Bevione — Borromeo — Brunelli — Bussi.

Cabrini — Calisse — Canepa — Cappa — Caroti — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cavallari — Cavallera — Celesia — Celli — Chiaravaglio — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciriani — Colajanni — Colonna di Cesarò — Cottafavi — Cotugno.

De Capitani — De Felice-Giuffrida — Degli Occhi — Delle Piane — Dello Sbarba — De Viti de Marco — Di Campolattaro — Di Caporiacco — Di Francia — Di Miraflori — Dugoni.

Falconi Gaetano — Faustini — Frisoni.

Gasparotto — Gaudenzi — Gerini — Giretti — Gortani — Grabau — Graziadei.

Lembo - Longinotti - Lucci - Lucifero.

Maffi — Maffioli — Malcangi — Malliani Giuseppe — Manfredi — Manzoni — Marangoni — Marazzi — Marchesano — Martini — Masini — Mazzolani — Mazzoni — Merloni — Micaiche — Micheli — Milano — Modigliani — Montemartini — Monti-Guarnieri — Montresor — Musatti.

Nava Cesare — Nofri.

Padulli — Parodi — Petrillo — Pietravalle — Pirolini — Porcella — Prampolini.

Quaglino.

Raimondo — Roberti — Rodino — Roi — Rondani — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano.

Sandrini — Sarrocchi — Savio — Schiavon — Scialoja — Sciorati — Sichel — Soderini — Somaini — Speranza — Spetrino — Stoppato.

Todeschini - Tovini - Treves - Turati.

Valvassori-Peroni — Varzi — Venino — Vicini — Vigna. Zibordi.

Si è astenuto:

Balsano.

Sono in congedo:

Cameroni — Cassuto — Drago — Fornari — Romanin-Jacur — Sanjust — Tassara.

Sono ammalati:

Angiolini — Bertarelli — Canevari — Caputi — De Vargas — Di Scalea — Giovanelli Edoardo — Lucchini — Nuvoloni — Rossi Luigi — Roth — Teodori.

Assenti per ufficio pubblico:

- Bouvier - Miari.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione nominale sulla proposta del presidente del Consiglio:

(La Camera approva la proposta del presidente del Consiglio per il differimento a sei mesi dello svolgimento della mozione dell'onorevole Turati).

Presentazione di una relazione e di disegni di legge.

AGUGLIA, presenta la relazione della Commissione d'inchiesta sulle esportazioni.

CIUFFELLI, ministro dell'industria, commercio e lavoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto di impiego privato.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1728, concernente la costituzione e il riconoscimento delle associazioni industriali.

Interrogazioni.

AMICI GIOVANNI, segretario, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e della guerra, per sapere se non riconoscano la necessità di aumentare i fondi necessari perchè i veterani del 1870 e retro possano conseguire in tempo gli assegni cui hanno diritto che diversamente diventerebbe illusorio per l'età avanzata.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Congiu ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere quali ragioni lo abbiano consigliato a non concedere ai militari studenti delle scuole di applicazione degli ingegneri un trattamento eguale a quello accordato ai militari iscritti al 4°, 5° e 6° anno di medicina, i quali fruiscono di una licenza di sei mesi per la prosecuzione degli studi.

(L'interrogante chiege la risposta scritta).

« Solidati-Tiburzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della istruzione pubblica, per sapere quando verranno attuati nelle varie facoltà universitarie i corsi accelerati, tante volte annunziati, per porre in grado gli studenti reduci dal fronte di compiere con sollocitudine il corso degli studi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Folidati-Tiburzi ».

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'onorevole Larussa.

La seduta termina alle ore 19,10.

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

POSEN, 5. — La Commissione interalleata si è recata oggi a Kreun per conferire coi plenipotenziari tedeschi, incaricati dell'esecuzione delle clausole dell'armistizio firmato a Spa, concernenti la questione Polacca.

Un treno speciale, partito da Posen alle 9,30, si è fermato a Koschen, ultima stazione che si trova attualmente sotto l'amministrazione del Governo polacco.

Alla stazione di Koschen tutti gli ufficiali polacchi che accompagnavano la Missione sono discesi e sulla locomotiva sono state issate le bandiere delle quattro potenze alleate. Poco dopo il treno è entrato nella zona occupata dai tedeschi.

A qualche centinaio di metri prima della stazione di Kreuz sono piazzati alcuni cannoni a guardia della ferrovia.

Non si scorgono altre traccie di guerra.

Alla stazione di Kreuz alcuni soldati tedeschi sorvegliano i treni. Dopo circa un'ora giunge un altro treno speciale col generale Dupont capo della Missione interalleata a Berlino per i prigionieri di guerra e coi plenipotenziari tedeschi, il barone Richeberg, il generale Dewes e il ministro di Stato Drewes, accompagnati da una dozzina di ufficiali e funzionari.

I plenipotenziari, discesi dal loro treno, si recano a quello della Missione interalleata. Il generale Dupont fa le presentazioni.

PARIGI, 6. — Si ha da Posen in data 5 corrente: Un comunicato redatto alla fine della riunione della Commissione interalleata con la Delegazione tedesca a Kreuz, dice che sono stati tracciati i particolari delle condizioni di armistizio in Posnania. Una Sottocommissione traccerà la linea di demarcazione, stabilirà una zona neutra, e farà indietreggiare l'artiglieria e il grosso delle truppe. Poichè la Commissione interalleata aveva chiesto formali garanzie e facilitazioni per lo sbarco e il passaggio di divisioni polacche da Danzica, i tedeschi hanno telegrafato al loro Governo chiedendo istruzioni.

Sono state prese delle misure per la liberazione degli ostaggi e per la protezione reciproca dei polacchi e dei tedeschi.

BASILEA, 6. — Si ha da Berlino: Secondo informazioni da fonte ufficiale tedesca, i negoziati a Spa sul vettovagliamento della Germania, sulla consegna della fiotta mercantile tedesca e sugli accordi finanziari concernenti tali questioni, sono stati rotti in seguito all'insigtenza da parte degli alleati di avere consegnata immediatamente la fiotta mercantile tedesca senza prima assumere impegni su quanto concerne il vettovagliamento della Germania fino al prossimo raccolto.

ZURIGO, 6. — La Frankfurter Zeitung ha da Berlino: Secondo informazioni della Commissione per l'armistizio di Spa, il Governo dell'Impero aveva dato istruzione ai negoziatori di porre la flotta mercantile tedesca a disposizione dell'Intesa soltanto se fosse stato assicurato l'approvvigionamento della Germania fino al prossimo raccolto. Ciò comunicò un delegato tedesco nell'ultima riunione di Spa, rilevando che la Germania non aveva ricevuto finora neppure una tonnellata di viveri e che perciò era necessario un trattato impegnativo La Germania proponeva di porre a disposizione parte della fiotta mercantile, salvo a porre a disposizione il resto, quando fosse stato stipulato l'approvvigionamento definitivo.

Il rappresentante inglese dichiaro che gli alleati hanno intenzione di facilitare mese per mese l'approvvigionamento, salva la decisione del Supremo Consiglio di guerra alleato, se la flotta viene consegnata subito interamente.

Ha soggiunto che innanzi tutto si stabilirebbe una importazione di 270.000 tonnellate e l'ulteriore questione dell'approvvigionamento verrebbe sottoposta alla decisione del Consiglio di guerra.

Il sottosegretario di Stato Braun ha replicato che l'approvvigionamento della Germania viene fatto dipendere da tre fattori incerti e che la decisione viene riservata ad un Consiglio di guerra, col quale la Germania non ha possibilità di trattare.

Nessun Governo può assumersi la responsabilità di ciò senza avere la sicurezza che gli avversari non tolgano alla Germania gli ultimi mezzi per provvedere ai loro bisogni.

L'ammiraglio Hogue ha dichiarato che i negoziatori tedeschi hanno bisogno di ulteriori istruzioni e i ha chiesto perciò una sospensione dei negoziati.

Siccome ulteriori trattative non avrebbero condotto ad una conclusione, così esse sono state rotte e le Commissioni sono partite.

La Conferenza per la pace

L'Agensia Stefani comunica:

PARIGI, 6. (Ufficiale). — Le sedici Potenze che hanno particolari interessi hanno nominato stamane:

Per la Commissione finanziaria: i delegati del Perú, con 14 voti; del Brasile, con 10 voti; della Bolivia, del Panama e del Portogallo, con 9 voti.

Per la Commissione economica: i delegati del Brasile e della Cinacon 16 voti; di Cuba e del Siam, con 9 voti; dell'Equatore, con 8 voti.

Le sedici Potenze hanno emesso il voto che siano assegnati quattro seggi alle seguenti Potenze: nella Commissione finanziaria, Romania, Belgio, Cina e Grecia; nella Commissione economica, Belgio, Serbia. Romania e Grecia.

Le Potenze europee, eccetto il Portogallo, hanno espressamente dichiarato che intendevano astenersi da quest'ultimo voto.

PARIGI, 6 (Ufficiale). — La Commissione per le riparazioni e pel danni, sotto la presidenza di Klotz, ha esaminato alcune questioni sollevate dalle Sottocommissioni relativamente alle riparazioni, e ai danni e alle modalità di pagamento da parte degli Stati nemici.

La seconda Sottocommissione della Commissione dei porti. vie d'acqua e ferrovie, ha continuato l'esame del progetto reativo al regime internazionale da applicare ai porti ed ha esaurito la discussione.

*** PARIGI, 5. — La Commissione per gli affari belgi, cui è stato rinviato-anche l'esamo delle rivendicazioni danesi, si è riunita stamane sotto la presidenza di Tardicu.

Dopo avere definitivamente adottato il testo del suo rapporto sui trattati del 1839, la Commissione ha stabilito le sue conclusioni per quanto concerne le questioni territoriali di Malmedy e di Morrespet.

Essa ha pure udito una delegazione dello Schleswig, presentata da Bernhoft, ministro di Danimarca.

Consiglio superiore di guerra a Parigi

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 6 (Ufficiale). — Il Comitato supremo di guerra degli alleati, si è riunito oggi dalle ore 15 alle ore 18.

Il Comitato ha deciso, su proposta americana, di invitare le varie Commissioni a presentare colle loro relazioni delle conclusioni sotto forma di articoli da inserire nei preliminari di pace.

Sono state poi discusse le condizioni militari, navali ed aeree da imporsi al nemico.

La prossima seduta avrà luogo domani alle ore 15.

LONDRA, 6. — Il Daily Mail scrive: Se in occasione della discussione del rapporto del maresciallo Foch, la parte militare del trattato preliminare di pace sarà approvata, si spera che i delegati tedeschi potranno recarsi a Versailles il 20 corrente. Così il trattato preliminare di pace verrebbe firmato ai primi di aprile.

PARIGI, 6. — Stasera Tardieu ha dichiarato ai giornalisti stranieri che oggi il Consiglio supremo di guerra si è occupato delle condizioni militari definitive d'armistizio da imporre alla Germania ed ha approvato tutte le nuove clausole. Domani il Consiglio esaminerà le clausole militari.

Lo scambio di vedute avvenuto oggi, ha detto Tardieu, ha messo in evidenza l'unanime desiderio del Consiglio supremo di ricercare, se fosse possibile, di dettare clausole militari ancora più severe di quelle che sono proposte dagli esperti militari, specialmente per ciò che concerne gli effettivi dell'esercito tedesco.

Fra il sindaco di Gorizia e l'on. Fradeletto

L'Agensia Stefani comunica:

ROMA, 6. — Il ministro per la terre liberate, on. Fradeletto, ha ricevuto dal sindaco di Gorizia il seguente, vibrante telegramma:

• Onoromi far pervenire all'E. V. l'ordine del giorno votato dal ricostituito Consiglio comunale a voti unanimi e fra acclamazioni nella seduta inaugurale, addi lo marzo 1919. - Il Consiglio comunale di Gorizia, sciolto con atto violento nel maggio 1915, per opera dell'aborrito Governo Absburgico e ricostituito per volere dell'Italia, nell'istante d'inaugurare la sua ripresa attiva nell'orgogliosa coscienza delle sempre italiche tradizioni di Gorizia mantenutesi pure e rinsaldatesi attraverso secolari vessazioni di un interrotto dominio ostile, certo interprete dell'unanime sentimento dei cittadini afferma solennemente la risoluta e irremovibile volontà di Gorizia di essere ricongiunta per tutti i tempi all'Italia. Profondi ossequi. - Sindaco Bombig ».

Il ministro per le terre liberate ha così risposto:

« Invio fraterno saluto al ricostituito Consiglio comunale di Gerizia, ringraziando con animo commosso e flero per la solenne affermazione di fede. Prego la S. V. di volere aggradire la mia offerta di un premio di lire diecimila per una pubblicazione di carattere popolare che illustri le tradizioni italiche di codesta nobile e cara città ».

ORONACA ITALIANA

S. A. R. la duchessa d'Aosta, ieri a Londra, è stata invitata a colazione da S. M. la Regina Vittoria al Buckingham Palace.

La cappella del Rosario a Venezia, monumento ricordante la gloria di Lepanto, attualmente in restauro, avrà mano d'opera anche dall'esercito e dall'armata, concorrendo così, entrambi, alla glorificazione della vittoria ottenuta per il loro valore sopra i nostri nemici.

Alla bella e patriottica iniziativa, presa dal Gomitato per il restauro, hanno plaudito e si sono affrettati a dare la loro adesione il ministro della marina on. Del Bono, il generale Diez, il ministro Fradeletto, e l'ammiraglio Thaon di Revel.

Necrologio. — A Lucera, l'altrieri è morto l'on. avv. Matteo Amicarelli, deputato al Parlamento nazionale per il collegio di Manfredonia.

L'on. Amicarelli contava 47 anni di età e nel parlamentare consesso, al quale apparteneva dall'inizio dell'attuale legislatura, godeva larga stima e vive simpatie.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

NEW YORK, 5. — Terminando il suo discorso al Metropolitan Opera, il presidente Wilson ha dichiarato fra l'altro:

« Quando ero in Italia un gruppo di feriti italiani, trascinandosi sulla via, chiesero di parlarmi. Io non poteva immaginarmi ciò che volevano dirmi e con la più commovente semplicità mi consegnarono una petizione a favore della Lega delle nazioni. Le loro membra doloranti, le loro ferite, le loro forze diminuite non erano i soli argomenti che parlavano per loro: essi mi portavano una semplice domanda perchè io facessi uso di tutta la mia influenza per evitare alle generazioni future i sacrifizi che essi avevano dovuto fare

Questo appello rimase nel mio spirito quando traversai le vie delle capitali d'Europa, fra le grida della folla, in mezzo alle acclamazioni per la Lega delle nazioni che uscivano dalle labbra di popolazioni le quali non avevano alcuna nozione precisa della sua costituzione e che non erano affatto preparate ad un progetto di piani per la Lega delle nazioni, ma che nel loro cuore avevano la sensazione che qualche cosa doveva uscire dall'unione di tutti gli uomini dell'universo. Sarebbe inconcepibile che potessimo deluderle, e non faremo ciò ».

MONTEVIDEO, 5. — In seguito all'elezione di Baltazar Brum alla presidenza della repubblica, il Consiglio di Stato è stato cosi costituito: Vieira presidente, Vasquez, Acevedo, Areco, Arenaz, Cosio, Berro, Roca, Rivas e Martinez, membri. Juan Antonio Guero è stato nominato ministro degli affari esteri, il generale Guglielmo Ruprecht ministro della guerra, Javier Mendivil ministro dell'interno.

BERNA, 6. — Il Congresso internazionale della Lega delle nazioni è stato aperto stamane dal presidente del Comitato organizzatore, il consigliere nazionale Weber.

Questi ha pronunciato un discorso nel quale, fra l'altro, ha insistito sulla necessità di fare udire una voce pacifista in occasione della ricostituzione del mondo sulla base di una Lega delle nazioni che comprenda tutti i popoli

Lo scopo di questa Conferenza è di lavorare perchè la Lega sia de mocratica. Il progetto formulato a Parigi non dà sufficientemente soddisfazione a tutti poiche lascia fuori della Lega le piccole nazioni e non dà alcuna garanzia che tutti gli Stati faranno parte della Lega e che tutti i conflitti saranno realmente risolti mediante l'arbitrato.

La nuova Lega delle nazioni non deve essere affatto un organismo destinato ad assicurare militarmente il gruppo delle potenze vittoriose; ma deve con l'ammissione di tutte le nazioni creare una base democratica per una soluzione uniforme delle questioni economiche e sociali.

Hanno parlato poi i rappresentanti di varie altre nazionalità, recando il saluto del loro paese, fra cui la signora Snowden (Inghilterra), il generale Moester (Olanda), il prof. Simon (Danimarca), Krestanoff (Bulgaria).

Dopo la ripartizione dei lavori per le Sottocommissioni, la seduta è stata tolta.

La Conferenza tratterà le questioni delle alleanze speciali a scopo generale della Lega delle nazioni, della legislazione, delle giurisdizioni internazionali, del disarmo, della libertà dei mari, della neutralità permanente, della pace economica, del problema coloniale e di quello delle nazionalità.

LONDRA, 6. — Mac Pherson ha annunciato alla Camera dei comuni che è stato deciso di porre in libertà i prigionieri politici e i sinn feiners internati.

La Camera dei comuni, con 304 voti contro 71, ha approvato in seconda lettura il bill militare.